RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 93

Disposizioni transitorie

Salvo ove diversamente disposto, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo V e l'articolo 88 si applicano ai procedimenti disciplinari pervenuti ai consigli distrettuali di disciplina successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 71, comma 7, e ai procedimenti pendenti nei quali, alla medesima data, non e' stato approvato il capo di incolpazione. Agli altri procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla legge n. 247 del 2012. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, si applicano agli illeciti consumati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'articolo 87 si applica alle decisioni dei consigli distrettuali di disciplina depositate dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I consigli distrettuali di disciplina in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno naturale scadenza, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, al 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria eletta dopo la medesima data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51, 57 e 71, si tiene conto di quelli di componente del consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale forense o del consiglio distrettuale di disciplina svolti in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. E' consentito lo svolgimento del quarto mandato solo se la durata di uno dei mandati precedenti e' stata inferiore a due anni. Fino all'adozione dei decreti di attuazione previsti dal presente decreto restano in vigore i corrispondenti decreti e regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	VI — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-93-disposizioni-transitorie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it